



Comune di Palazzuolo sul Senio

Revisore unico dei conti

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

Provincia di Firenze

***Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022
e documenti allegati***

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Ventisette

L'ORGANO DI REVISIONE

Parere n. 19 del 23 dicembre 2019

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118](#) e la versione aggiornata dei [principi contabili](#) generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Palazzuolo sul Senio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 23 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Marco Ventisette

Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	5
DOMANDE PRELIMINARI	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	8
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	10
Previsioni di cassa	11
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	15
La nota integrativa	17
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	20
Verifica della coerenza interna	20
Verifica della coerenza esterna	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022	22
A) ENTRATE	22
Entrate da fiscalità locale	22
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	23
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	24
Sanzioni amministrative da codice della strada	25
Proventi dei beni dell'ente	25
Proventi dei servizi pubblici	25
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	26
Spese di personale	26
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	27
Spese per acquisto beni e servizi	27
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	29
Fondo di riserva di competenza	31
Fondi per spese potenziali	31
Fondo di riserva di cassa	33
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	33
ORGANISMI PARTECIPATI	34
SPESE IN CONTO CAPITALE	37
INDEBITAMENTO	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	41
CONCLUSIONI	42

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Marco Ventisette, **revisore unico nominato** con delibera dell'organo consiliare n.27 del 24/09/2018

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 04/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 15/11/2019 con delibera n.94 completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo e in particolare:
- Ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
 - ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. 267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
 - L'Ente non ha ancora provveduto ad adottare le deliberazioni con le quali sono determinati, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali. Pertanto, nella valutazione della proposta di bilancio sono state prese in considerazione le deliberazioni in vigore nell'esercizio precedente- nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
 - la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
 - Il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
 - il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - necessari per l'espressione del parere:
 - il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D. Lgs.267/2000 dalla Giunta;

- Il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
- La delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018, presente anche nel DUP;
- manca ad oggi nel 2019 la delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali e quindi conferma tacita delle precedenti delibere in merito;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007, presente nel DUP;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) presente nel DUP;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge n. 296/2006.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 14/11/2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Palazzuolo Sul Senio registra una popolazione al 01.01.2019, di n 1.120 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **ha** aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente **non ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente **ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP)?

Non sono stati allegati al bilancio:

- 1) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- 2) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- 3) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- 4) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

La ragione della mancanza è che per quanto riguarda i primi due punti è che si tratta di prospetti facoltativi per i comuni con meno di 5000 abitanti; per quanto riguarda il punto tre non ricorre la fattispecie; per quanto riguarda le deliberazioni per le tariffe e le imposte comunali non ci sono state variazioni. L'Ente si riserva di procedere alla conferma delle tariffe e imposte comunali entro il 31 marzo, termine legale previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.

Nel bilancio di previsione **NON è presente** l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente **ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019)?

L'Ente **non si è avvalso** della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.11 .del 27/04/2019 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n.10. in data 26/04/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui, tuttavia dato che sul Comune pende un ricorso al TAR per euro 30.554,47 e che alla mancanza di indicazioni e approfondimenti richiesti è stato richiesto dal Revisore di vincolare l'avanzo libero per un importo pari al valore dichiarato della causa.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

Risultato di amministrazione

	31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)	160.933,67
di cui:	
a) Fondi vincolati	6.902,53
b) Fondi accantonati	95.052,62
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	58.978,52
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	160.933,67

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione. Il Fondo Libero del risultato di amministrazione è stato utilizzato finora per un'entità inferiore alla copertura della possibile soccombenza della causa pendente sopra menzionata.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2017	2018	2019
Disponibilità:	192.556,38	402.112,48	402.112,48
di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente **si è** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE								
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI								
TITOLO TIPOLOGIA		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
						PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
		Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	31310,16	0,00	0,00	0,00
		Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	22981,90	0,00		
		- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
		- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	402112,48	402112,48		
10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	368648,55	previsione di competenza previsione di cassa	1060117,65 1387922,55	1076592,12 1445240,67	1061592,12	1061592,12
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6706687,00	previsione di competenza previsione di cassa	129036,83 161722,59	117060,24 184127,11	106475,48	106475,48
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	18216,36	previsione di competenza previsione di cassa	207780,00 276272,12	176148,33 194364,69	189148,33	186148,33
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale	225161,36	previsione di competenza previsione di cassa	1337002,56 1543396,77	492999,05 718160,41	480000,00	105000,00
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti	40000,00	previsione di competenza previsione di cassa	50000,00 100000,00	250000,00 290000,00	0,00	0,00
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	322242,68 322242,68	344707,51 344707,51	344707,51	344707,51
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	5005,38	previsione di competenza previsione di cassa	788700,00 797131,77	788700,00 793705,38	788700,00	788700,00
		TOTALE TITOLI	7363718,65	previsione di competenza previsione di cassa	3894879,72 4588688,48	3246207,25 3970305,77	2970623,44	2592623,44
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7363718,65	previsione di competenza previsione di cassa	3949171,78 4990800,96	3246207,25 4372418,25	2970623,44	2592623,44

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi

(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019			
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO				0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	635386,73	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1370405,66 (0,00) 2003547,7	1325812,2 40276,34 0,00 1997365,97	1311102,35 4167,72 (0,00)	1314476,73 0,00 (0,00)
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	234893,21	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1393905,09 (0,00) 1656366,36	742999,05 0,00 0,00 977892,26	480000 0,00 (0,00)	105000 0,00 (0,00)
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 (0,00) 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 (0,00)	0,00 0,00 (0,00)
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73918,35 (0,00) 73918,35	43988,49 0,00 0,00 43988,49	46113,58 0,00 (0,00)	39739,2 0,00 (0,00)
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	322242,68 (0,00) 322242,68	344707,51 0,00 0,00 344707,51	344707,51 0,00 (0,00)	344707,51 0,00 (0,00)
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5375,66	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	788700 (0,00) 802951,64	788700 0,00 0,00 794075,66	788700 0,00 (0,00)	788700 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI		875655,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3949171,78 0,00 4859026,73	3246207,25 40276,34 0,00 4158029,89	2970623,44 4167,72 0,00	2592623,44 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		875655,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3949171,78 0,00 4859026,73	3246207,25 40276,34 0,00 4158029,89	2970623,44 4167,72 0,00	2592623,44 0,00 0,00

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio non è stata prevista la costituzione del FPV.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	402.112,48
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.445.240,67
2	Trasferimenti correnti	184.127,11
3	Entrate extratributarie	194.364,69
4	Entrate in conto capitale	718.160,41
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	290.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	344.707,51
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	793.705,38
TOTALE TITOLI		3.970.305,77
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.372.418,25

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020
1	Spese correnti	1.997.365,97
2	Spese in conto capitale	977.892,26
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborso di prestiti	43.988,49
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	344.707,51
7	Spese per conto terzi e partite di giro	794.075,66
TOTALE TITOLI		4.158.029,89
SALDO DI CASSA		214.388,36

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **devono partecipare** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata per euro zero.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		0,00	0,00	402.112,48
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	1.076.592,12	1.076.592,12	1.445.240,67
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	-	117.060,24	117.060,24	184.127,11
3	<i>Entrate extratributarie</i>	-	176.148,33	176.148,33	194.364,69
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	-	492.999,05	492.999,05	718.160,41
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	250.000,00	250.000,00	290.000,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	344.707,51	344.707,51	344.707,51
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	-	788.700,00	788.700,00	793.705,38
	TOTALE TITOLI	0,00	3.246.207,25	3.246.207,25	3.970.305,77
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	0,00	3.246.207,25	3.246.207,25	4.372.418,25

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	<i>Spese Correnti</i>		1.325.812,20	1.325.812,20	1.997.365,97
2	<i>Spese In Conto Capitale</i>		742.999,05	742.999,05	977.892,26
3	<i>Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie</i>		0,00	0,00	0,00
4	<i>Rimborso Di Prestiti</i>		43.988,49	43.988,49	43.988,49
	<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto</i>				
5	<i>Tesoriere/Cassiere</i>		344.707,51	344.707,51	344.707,51
7	<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>		788.700,00	788.700,00	794.075,66
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	3.246.207,25	3.246.207,25	4.158.029,89
	SALDO DI CASSA				214.388,36

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1369800,69 0,00	1357215,93 0,00	1354215,93 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		1325812,20 0,00 30965,98	1311102,35 0,00 27339,16	1314476,73 0,00 27339,16
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		43988,49 0,00 0,00	46113,58 0,00 0,00	39739,20 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾			0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0,00	0,00	0,00

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.

La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

L'ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
 - b) condoni;*
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
 - d) entrate per eventi calamitosi;*
 - e) alienazione di immobilizzazioni;*
 - f) accensioni di prestiti;*
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*
- *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,*
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,*
 - c) eventi calamitosi,*
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,*
 - e) investimenti diretti,*
 - f) contributi agli investimenti.*

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese NON ricorrenti:

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	10.000,00	0,00	0,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
Totale	10.000,00	0,00	0,00

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare rimozione neve	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Nelle tabelle suesposte è stato indicato l'importo che ci ha fornito il responsabile finanziario senza tuttavia aver ricevuto dalla stessa alcun dettaglio sui dati di dette voci degli ultimi 5 anni al fine di poter controllare l'esattezza di detta specificazione di spese non ricorrenti. Nella Nota Integrativa (Pag.23) al bilancio manca addirittura la quantificazione delle entrate e spese non ricorrenti, limitandosi a descrivere il dettato normativo.

La nota integrativa

L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/2 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*

- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

9.11.3 La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti¹:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

¹ La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Ne consegue che l'organo di revisione verifichi, la presenza degli elementi costitutivi di ciascun documento di programmazione e la loro integrazione risulta necessaria, al fine di garantire in termini comprensibili la valenza programmatica, contabile ed organizzativa dei documenti in oggetto, nonché l'orientamento ai portatori di interesse nella loro redazione.

La verifica della coerenza è circoscritta solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione.

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1 previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011). Il DUP accompagna il bilancio e ne costituisce parte integrante. Il DUP 2020-2022 è stato predisposto per la prima volta insieme agli schemi di bilancio e sottoposto al parere della Giunta il 15/11/2019 e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio insieme al bilancio per cui sul DUP l'organo di revisione finora non ha espresso alcun parere.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup rimanda ai seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2020-22.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi 2020-2021 di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è assente: Si ricorda all'Ente di dare comunicazione di tale assenza per mancanza di acquisti di forniture e di servizi sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n 15 in data 14/11/2019 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Con riferimento al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2 della L. 244/2007, si legge nel DUP che non sono previsti nel triennio interventi di sostituzione o di incremento delle dotazioni esistenti.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Non è stato adottato dall'Ente.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", [allegato 10 al d.lgs. 118/2011 \(co. 821\) come modificato dal DM 01 agosto 2019.](#)

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Nella proposta di delibera di bilancio l'Ente ha confermato le aliquote di tutti i tributi comunali. Analizzando i singoli tributi si osserva quanto segue:

Addizionale Comunale all'Irpef

Dal 2015 Il Consiglio dell'ente ha modificato l'aliquota unica dell'addizionale Irpef al 0,8%. Il gettito è previsto in € 122.000,00 tenendo conto dei dati del Ministero delle Finanze. Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,8%. Quindi il gettito è stimato in base alla aliquota vigente nell'anno 2019 confermata nel progetto di delibera consiliare di approvazione del bilancio;

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

IUC	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
IMU	460.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	275.325,78	275.325,78	275.325,78	275.325,78
Totale	735.325,78	740.325,78	740.325,78	740.325,78

Il gettito IMU è stato stimato in euro 465.000,00 determinato sulla base delle aliquote vigenti nell'anno 2019 confermate nel progetto di delibera consiliare di approvazione del bilancio;

Il comma 14 lettera a) e b) dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha modificato l'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) prevedendo l'esenzione dalla TASI per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Preso atto che l'amministrazione comunale aveva scelto di applicarla esclusivamente alle abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, per le quali era invece prevista l'applicazione dell'aliquota consentita ai fini IMU dello 0,4%, tale introito non è più previsto nel bilancio dell'ente.

Il gettito della TARI è previsto in euro 275.325,78 in base alla stima di copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, e sarà eventualmente rettificato insieme alle tariffe a seguito dell'approvazione del relativo piano finanziario e del prospetto economico relativo al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti con provvedimento da adottarsi entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio (31 marzo 2019) come indicato nel progetto di delibera consiliare di approvazione del bilancio.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi *(eliminare quelli non istituiti)*:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Altri Tributi	Esercizio 2019 (assestato o rendiconto)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICP	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dieitti sulle pubbliche affissioni	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOSAP	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Totale	24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Il Comune di Palazzuolo Sul Senio fa parte dell'Unione dei Comuni Montani del Mugello la quale ha provveduto ad istituire l'imposta di soggiorno già dall'anno 2013 e a ripartire i proventi ai rispettivi Comuni. La previsione di entrata è di euro 4.000,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2018*	Residuo 2018*	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI						
IMU	30.000,00	1.927,65	40.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI	3.955,57	3.359,66	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOSAP			500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'			500,00	500,00	500,00	500,00
ALTRI TRIBUTI						
Totale	33.955,57	5.287,31	45.000,00	51.500,00	36.500,00	36.500,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			26.117,09	30.965,98	27.339,16	27.339,16

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2018 (rendiconto)	7.697,93	0,00	7.397,93
2019 (assestato o rendiconto)	26.153,17	0,00	26.153,17
2020 (assestato o rendiconto)	25.000,00	0,00	25.000,00
2021 (assestato o rendiconto)	10.000,00	0,00	10.000,00
2022 (assestato o rendiconto)	5.000,00	0,00	5.000,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- *realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;*
- *interventi di riuso e di rigenerazione;*
- *interventi di demolizione di costruzioni abusive;*
- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

L'Organo di revisione non ha potuto verificare il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi in quanto non gli è stato fornito -nonostante la richiesta

esplicita- l'elenco delle spese finanziate con i titoli abitativi. Oltretutto nel DUP (pag.14) manca la quantificazione della destinazione di tali proventi a spesa per investimenti.

Sanzioni amministrative da codice della strada

Dal 01.01.2014 la funzione di polizia municipale è stata trasferita all'Unione Montana del Comune del Mugello, che quindi ha provveduto direttamente alla gestione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada. Il trasferimento previsto dall'Unione per proventi contravvenzionali è di € 3.000,00

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	1.440,00	1.440,00	1.440,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2020	Spese/costi Prev. 2020	% copertura 2019
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	0,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	26.411,08	33.700,00	78,37%
Musei e pinacoteche	1.000,00	4.500,00	22,22%
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	5.800,00	3.599,00	161,16%
Totale	33.211,08	41.799,00	79,45%

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2020	FCDE 2020	Previsione Entrata 2021	FCDE 2021	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022
Asilo nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casa riposo anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fiere e mercati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mense scolastiche	26.411,08	0,00	26.411,08	0,00	26.411,08	0,00
Musei e pinacoteche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
TOTALE	33.211,08	0,00	33.211,08	0,00	33.211,08	0,00

Per i servizi a domanda individuale non è stato istituito nessun Fondo svalutazione in quanto i servizi vengono erogati dietro al pagamento.

L'organo esecutivo con deliberazione n.93 del 15/11/2019, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 79,45 %.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	359.253,14	359.253,14	359.253,14
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	27.012,21	27.012,21	27.012,21
103	Acquisto di beni e servizi	636.780,78	635.780,78	635.780,78
104	Trasferimenti correnti	194.309,77	194.309,77	194.309,77
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	21.828,79	20.203,70	17.588,62
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.000,00	17.000,00	17.000,00
110	Altre spese correnti	64.627,51	57.542,75	63.532,21
Totale		1.325.812,20	1.311.102,35	1.314.476,73

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 451.090,82, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali), come risultante da delibera di Giunta n.87 del 15/11/2019;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 75.956,11, come risultante da tabella pervenutaci dal responsabile finanziario e da delibera di Giunta n.87 del 15/11/2019;

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	428.666,86	359.253,14	359.253,14	359.253,14
Spese macroaggregato 103	18.910,93	5.062,00	5.062,00	5.062,00
Irap macroaggregato 102	24.631,13	23.741,44	23.741,44	23.741,44
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare personale altri enti	37.565,68	12.556,00	12.556,00	12.556,00
Altre spese: da specificare trasferimneto pm	-50.976,39	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	458.798,21	400.612,58	400.612,58	400.612,58
(-) Componenti escluse (B)	7.707,39	11.167,28	11.167,28	11.167,28
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	451.090,82	389.445,30	389.445,30	389.445,30

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 451.090,82.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste in bilancio per gli anni 2020-2022 spese per incarichi di collaborazione autonoma.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

In particolare, le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	15.004,54	80,00%	3.000,91	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	18.238,10	80,00%	3.647,62	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Sponsorizzazioni		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Missioni	1.616,00	50,00%	808,00	500,00	500,00	500,00
Formazione	375,00	50,00%	187,50	200,00	200,00	200,00
Totale	35.233,64		7.644,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) **introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL**, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:*

- **commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987**, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
- **comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007**, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
- **commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010**, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono **effettuare spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), **per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**;*

- **comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011**, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestate dal responsabile del procedimento;
- **comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012**, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**;
- **articolo 24 del DI 66/2014**, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione **ha verificato** la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in base ai dati richiesti al responsabile finanziario. Sarebbe stato opportuno indicare nella nota integrativa oltre al metodo di calcolo anche i dati utilizzati per il calcolo della percentuale per una informazione chiara agli utenti del bilancio.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice dei rapporti annui);

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- dal 2021 per l'intero importo.*

N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."*

Il comma 1017 prevede che "I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato:

- utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente, pari per il 2020 al 95% del completamento a 100 della media dei rapporti tra incassi in conto competenza e accertato degli ultimi 5 esercizi;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.076.592,12	30.965,98	30.965,98	0,00	2,88%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	117.060,24	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	176.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	492.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.862.799,74	30.965,98	30.965,98	0,00	1,66%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.369.800,69	30.965,98	30.965,98	0,00	2,26%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	492.999,05	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.061.592,12	27.339,17	27.339,17	0,00	2,58%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	106.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	189.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.837.215,93	27.339,17	27.339,17	0,00	1,49%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.357.215,93	27.339,17	27.339,17	0,00	2,01%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.061.592,12	27.339,17	27.339,17	0,00	2,58%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	106.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	186.148,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.459.215,93	27.339,17	27.339,17	0,00	1,87%
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	1.354.215,93	27.339,17	27.339,17	0,00	2,02%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - euro 11.565,51 pari allo 0,87% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 8.107,57 pari allo 0,62% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 14.097,03 pari allo 1,07% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione **ha verificato** la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali ⁽¹⁾:

FONDO	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.301,47	1.301,47	1.301,47
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.301,47	1.301,47	1.301,47

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

L'Ente presenta un contenzioso per ricorso al TAR del Comune di borgo San Lorenzo, su un atto amministrativo e non ha effettuato nessun accantonamento in merito. Il TAR potrà eventualmente annullare l'atto dell'Ente, ma non può condannare al risarcimento del danno. L'eventuale accantonamento sarà effettuato se il Tar disporrà l'annullamento e se il comune di Borgo intraprenderà un'azione legale per il risarcimento danni. Tuttavia avendo il Revisore chiesto in sede di rendiconto 2018 una relazione dettagliata sulla causa in corso nonché copia completa della documentazione e non avendo a tutt'oggi ricevuto nulla in attesa di tale materiale ritiene opportuno confermare il vincolo sull'avanzo libero per un importo pari al valore dichiarato della causa.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2018
Fondo rischi contenzioso	0
Fondo oneri futuri	0
Fondo perdite società partecipate	0
Altri fondi (Fondo indennità di fine mandato del sindaco)	5.856,61
.....	0
.....	0

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio*
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868. a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

In proposito si rammenta che il citato art.33 recita: "Art. 33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata".

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso dell'esercizio 2019 a:

- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

L'Organo di Revisione ha verificato l'esistenza alla data attuale sul sito dell'ente nella sezione amministrazione trasparente l'esistenza degli indicatori trimestrali della tempestività dei pagamenti, pur mancando la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente, NON ha iscritto a Bilancio il Fondo di Garanzia dei debiti commerciali, nella misura del 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, pur essendo ad oggi tenuto a farlo mancando una pubblicazione completa di quanto richiesto dalla legge, sono infatti stati aggiornati a livello trimestrale solo gli indici di tempestività dei pagamenti dietro nostra esplicita richiesta.

Tuttavia poichè il Bilancio di previsione 2020/2022 è sottoposto all'attenzione del Consiglio dell'Ente per l'approvazione prima del 31/01/2020, il revisore si riserva di verificarne l'adempimento successivamente a tale data, nel corso dell'esercizio pena la richiesta di una delibera di variazione di bilancio che istituisca il Fondo garanzia dei debiti commerciali.

ORGANISMI PARTECIPATI

Attualmente i servizi esternalizzati dall'Ente sono i seguenti:

Servizi affidati a organismi partecipati

Gestione rifiuti
Servizi sociali
Gestione edilizia residenziale pubblica

Servizi affidati ad altri soggetti (Unione Montana dei Comuni del Mugello)

Polizia locale
Statistica
Protezione civile
Catasto

Le partecipazioni detenute dall'Ente così come si evince dalla Nota Integrativa e dal Dup risultano le seguenti:

Società' ed organismi gestionali	%
CASA SPA	0,500
HERA SPA	0,000047
ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA	0,260
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO	1,000
CON.AMI	0,449

Consorzio CON.AMI è un consorzio composto da 23 comuni dell'Emilia Romagna e da tre comuni toscani: Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Marradi. Gestisce il servizio acquedotto, fognature e depurazione. La partecipazione del Comune è pari allo 0,449%.

- **SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO** è un consorzio tra enti locali ed enti pubblici della zona Mugello che ha come oggetto l'attività sanitaria ed assistenziale. La partecipazione del Comune è pari all' 1,000%.

- **CASA SPA** gestisce l'edilizia residenziale pubblica. La partecipazione del Comune è pari allo 0,500%.

- **HERA SPA** gestisce la raccolta di rifiuti nel territorio. Il comune ha esternalizzato il suddetto servizio alla società. La partecipazione del Comune è pari allo 0.000047%.

- **ATERSIR - AGENZIA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA** è subentrata all'Ato 5 Bologna nella gestione integrata dei rifiuti urbani e del servizio idrico. La partecipazione del Comune è pari allo 0,260%.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia.

Con decreti del sindaco n. 2/2015 è stato adottato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Palazzuolo Sul Senio così come previsto dalla L. 190/2014. Con deliberazione C.C. n. 24 del 30.09.2017 è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Palazzuolo Sul Senio (art. 24 del D. Lgs. 175 del 19.08.2016, in breve TUSP, e successivo D.Lgs. 100 del 16.06.2017). Con deliberazione C.C. n.40 del 22/12/2018 è stata effettuata la ricognizione annuale delle società partecipate direttamente o indirettamente (art. 20 del D. Lgs. 175 del 19.08.2016) per l'anno 2018. L'Ente ha in previsione di approvare la ricognizione annuale delle società partecipate per l'anno 2019 il 27/12/2019 insieme al bilancio e su tale progetto di delibera l'organo di revisione ha espresso il proprio parere

Per ciascuno degli anni 2020-2022 sono stati stanziati a bilancio € 38.369,00 per prelievo di dividendi dal Consorzio CON.AMI e € 2.000,00 per prelievo dividendi dalle altre società partecipate

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2018 ma che non sono stati pubblicati sul sito internet dell'Ente. Inoltre sia nel DUP che nella Nota Integrativa al Bilancio oggetto del presente parere non compaiono le informazioni relative ai bilanci di tali Organismi né è presente il rimando al sito internet dell'Ente.

Quindi autonomamente abbiamo provveduto alla seguente ricognizione sui siti internet delle partecipate rilevando quanto segue:

Il Bilancio di esercizio 2018 di Casa Spa approvato con Assemblea dei Soci del 30/04/2019 si è chiuso con un utile di € 444.869,00

Il bilancio di esercizio 2018 di Hera spa approvato con Assemblea dei Soci del 30/04/2019 si è chiuso con un utile di 195.139.030,00 euro;

Il Bilancio consuntivo di Atersir per il 2018 approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n.26 del 10/04/2019 evidenzia un Avanzo disponibile 1.868.658,46 di cui un avanzo di competenza è pari a € 441.727,01.

Il Bilancio consuntivo di Società della Salute Mugello per il 2018 approvato con deliberazione dell'Assemblea del 15/07/2019 evidenzia un risultato di esercizio pari a zero.

Il Bilancio consuntivo del consorzio CON.AMI per il 2018 approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio del 12/07/2019 evidenzia un utile netto di 9.274.510 euro

Garanzie rilasciate

Non risultano garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE					
EQUILIBRI DI BILANCIO (1)					
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		742999,05	480000,00	105000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		742999,05 0,00	480000,00 0,00	105000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

Limitazione acquisto immobili *

Non è prevista alcuna spesa di questo tipo nel bilancio dell'Ente.

La spesa prevista per acquisto immobili deve rispettare le condizioni di cui all'art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall'art.14 bis D.L. 50/2017.

(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico) e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestata dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*

c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)

Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.

Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del Mef e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	576.125,41	544.886,41	470.968,06	676.979,57	630.865,99
Nuovi prestiti (+)	50.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	81.239,00	73.918,35	43.988,49	46.113,58	39.739,20
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	544.886,41	470.968,06	676.979,57	630.865,99	591.126,79
Nr. Abitanti al 31/12	1.120				
Debito medio per abitante	48650,57%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	27.092,44	24.859,13	21.728,79	19.603,70	17.488,62
Quota capitale	81.239,00	73.918,35	43.988,49	46.113,58	39.739,20
Totale fine anno	108.331,44	98.777,48	65.717,28	65.717,28	57.227,82

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 21.728,79, 19.603,70, e 17.488,62 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

	2020	2021	2022
Interessi passivi	21.728,79	19.603,70	17.488,62
entrate correnti	1.378.830,05	1.396.934,48	1.369.800,69
% su entrate correnti	1,58%	1,40%	1,28%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2020-2022;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti indicati nel bilancio di previsione.

c) Riguardo ai dati contenuti nel bilancio

Le previsioni di entrata e spesa, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

- Non è stato costituito il "Fondo garanzia debiti commerciali" così come previsto dall'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 in quanto il Bilancio di previsione 2020/2022 è sottoposto all'attenzione del Consiglio dell'Ente per l'approvazione prima del 31/01/2020, data in cui sarà possibile avere i dati per verificare le condizioni previste dall'art. 1 – Comma 859, 857.862 e 868 – della Legge 145/2018. Il Revisore si riserva di verificarne l'adempimento successivamente a tale data, nel corso dell'esercizio pena la richiesta di una delibera di variazione di bilancio che istituisca il Fondo garanzia dei debiti commerciali. Si osserva in merito che l'Ente ad oggi risulta inadempiente alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come specificato in questa stessa relazione.
- Non è presente l'elenco delle spese finanziate con titoli abitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016.
- La nota integrativa e il DUP non contengono i dati di bilancio delle società partecipate.
- Dal controllo è emerso che alcuni dati relativi al 2019 presenti nella Nota Integrativa non coincidono con i dati della stampa analitica allegati al bilancio. Vedi in proposito risultanze 2019 del FCDE:

a) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, considerando anche le previsioni del DUP che viene proposto dall'Ente come allegato al Bilancio e il cui parere è quindi da intendersi comprensivo;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

Ed esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

ed ESPRIME UNA RISERVA sui seguenti aspetti:

- mancanza di indicazioni sulle spese finanziate con entrate da titoli abitativi edilizi e relative sanzioni.
- mancanza nella Nota Integrativa di informazioni importanti allo scopo precipuo di tale documento

L'articolo 11 del Dlgs n. 118/2011 come modificato dal Dlgs n.126/2014 prevede che al bilancio di previsione finanziario degli enti locali sia allegata, tra gli altri, la Nota Integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo. Si tratta di un documento nel quale debbono essere esplicitati i criteri e le modalità di definizione delle poste e dei fondi iscritti nel bilancio medesimo, nonché tutte le informazioni utili per la dimostrazione della quantificazione delle previsioni, con riferimento ai vincoli normativi, in attuazione dei principi contabili generali e applicati.

La norma individua il contenuto minimo della Nota Integrativa. Uno degli aspetti peculiari del Documento è quello di esporre criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Il principio contabile applicato relativo alla programmazione (allegato 4/2 al Dlgs n. 118/2011 e s.m.i.), nell'analizzare i contenuti della Nota Integrativa prevede che tali criteri vengano esplicitati relativamente agli stanziamenti di entrata e di spesa per ciascuna delle annualità considerate nel bilancio, con riferimento alle disposizioni legislative vigenti, con particolare riguardo alle entrate tributarie e agli accantonamenti ai fondi di spesa. La nota dovrà inoltre analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti, come definite dal suddetto principio contabile applicato.

Detto questo nella Nota Integrativa presentata dall'Ente in più di una occasione ci si limita a riportare il dettato normativo o spingendosi poco più in là. Ciò accade ad esempio per la distinzione tra spese ricorrenti e non, per il metodo di calcolo del FCDE dove oltre al riporto della normativa ci si limita a enunciare il tipo di media scelto per la valutazione, non riportando però i dati delle tabelle di calcolo e poi nel caso delle partecipate non sono riportati i risultati di bilancio degli stessi. Tutto questo quindi non aiuta la comprensione delle previsioni di bilancio e quindi attenua di molto lo scopo principale per cui il legislatore ha previsto la Nota Integrativa come parte integrante del bilancio stesso tra l'altro con una ratio legis uguale agli enti di diritto privato.

Raccomanda di conseguenza agli uffici di integrare tempestivamente le informazioni mancanti

Palazzuolo sul Senio, 23 dicembre 2019

**L'Organo di Revisione
Revisore Unico dei conti
Dott. Marco Ventisette**